



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2022-2023**

## **Comunicato Ufficiale N. 419 del 16/06/2023**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: ALDO GOLDONI  
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA

**98) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TERRA DI CICERONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.371 LND DEL 12/05/2023**  
**(Gara: SPORTING SAN CESAREO – TERRA DI CICERONE del 10/05/2023 – Coppa Lazio Prima Categoria)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 379 del 18/05/2023**

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Terra di Cicerone ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva applicato nei suoi confronti la punizione sportiva della perdita della gara per aver violato le disposizioni che imponevano la partecipazione durante tutta la durata dell'incontro in epigrafe di almeno tre calciatori nati dal 1-1-1999.

Assume la reclamante preliminarmente che la società Sporting San Cesareo, dal cui reclamo in prime cure è scaturita la decisione oggi impugnata, avrebbe violato le disposizioni regolamentari che impongono la sottoscrizione del reclamo in quanto il gravame era redatto direttamente nella pec di trasmissione e non in un atto allegato e recava la sottoscrizione "la segreteria" senza firma autografa e senza l'indicazione delle generalità del sottoscrittore.

A sostegno dell'assunto ha prodotto una recente decisione della Corte di Giustizia dello Sport del CONI su analoga fattispecie che ha deciso il ricorso rilevando l'inammissibilità del reclamo di primo grado inoltrato con le identiche modalità di quello della società Sporting San Cesareo.

Nel merito ha contestato la decisione impugnata ritenendo che l'Arbitro fosse incorso in un errore nel trascrivere la correzione della distinta di gara che era stata inizialmente compilata con l'indicazione di due calciatori con la maglia n. 17.

Il direttore di gara, a dire della reclamante, avrebbe invertito i due calciatori causando così l'apparente violazione della norma relativa all'impiego dei calciatori "giovani" mentre, in sostanza, durante tutta la gara erano stati presenti i tre calciatori stabiliti dalla norma.

Infatti alla gara avrebbe partecipato il calciatore Diego Di Folco n. 17 giovane di lega, subentrato al calciatore Diego Mastrantoni, over, e non il calciatore Tersigni Massimo, over, che in realtà portava la maglia n. 20 ma che è stato erroneamente indicato nella distinta di gara corretta dal direttore di gara con il numero 17.

Il reclamo è infondato e va respinto.

Quanto alla doglianza relativa alla sottoscrizione del reclamo di prime cure da parte della società Sporting San Cesareo va rilevato come il Giudice Sportivo possa, anzi debba, adottare le sue decisioni sulla scorta dei documenti ufficiali senza la necessità alcuna che violazioni regolamentari in materia di impiego di calciatori, inibiti, squalificati o non in regola con i limiti di età per la partecipazione alla gara debba essere rilevata dalla società contro interessata e sollevata con la proposizione del reclamo nei termini regolamentari.

Nella specie la violazione regolamentare emergeva patente dalla lettura del referto di gara che riportava chiaramente le sostituzioni effettuate dalla società Terra di Cicerone che nei minuti finali della gara si era trovata con due soli calciatori "giovani" in campo.

La decisione adottata dal Giudice Sportivo non necessitava quindi di alcuna condizione di procedibilità potendo essere adottato d'ufficio allo stato degli atti e quindi non può dolersi la reclamante della irregolarità del reclamo dello Sporting San Cesareo che non costituiva appunto condizione di procedibilità per l'adozione della decisione disciplinare.

Questo aspetto non pare abbia formato oggetto della richiamata decisione della Corte di Giustizia dello Sport del CONI, pur ampiamente ricordata dalla reclamante ed allegata al gravame, che sul punto nulla ha dedotto e che ha completamente ignorato il sistema di applicazione delle sanzioni disciplinari in materia di irregolare utilizzo di calciatori che impongono l'adozione delle decisioni disciplinari a prescindere dal rilievo operato dalla società contro interessata.

Ciò detto, per mero tuziorismo, va aggiunto che la Corte non ritiene che il reclamo dello Sporting San Cesaro fosse da ritenere inesistente in quanto non sottoscritto.

L'inesistenza di un atto si verifica quando difetti di un requisito essenziale tale per cui sia totalmente inidoneo a svolgere alcuna funzione tanto che la sua esistenza sia solo apparente.

Nel caso di specie l'atto ha sicuramente raggiunto lo scopo di far conoscere l'esistenza del reclamo alla società Terre di Cicerone che presentò nei termini ampia memoria difensiva che venne puntualmente deliberata dal Giudice Sportivo nella decisione gravata.

Non solo ma il ricorso venne redatto direttamente nel corpo della pec, e non come allegato come autonomo documento, e venne sottoscritto con la dicitura: "La Segreteria A.S.D. Sporting San Cesareo Via del Campo Sportivo 2 00030 San Cesareo" ed un numero di telefono mobile.

Va rilevato come il segretario della società Sporting San Cesareo risulti essere destinatario della delega alla firma per tutti gli atti provenienti dalla società con comunicazione resa dal Presidente pro-tempore all'atto dell'iscrizione al corrente campionato.

In sostanza non vi è alcun dubbio che l'atto, provenendo dalla casella di posta elettronica ufficiale della società, sia stato trasmesso dal sodalizio e che sia stato redatto e sottoscritto da un soggetto abilitato.

Si tratterebbe in ogni caso di un atto al più nullo e non inesistente, per le considerazioni appena svolte, e la nullità non è stata dedotta dalla società oggi reclamante nelle controdeduzioni svolte formalmente ove nulla ha detto sulla questione che solleva solo oggi in sede di appello.

Quanto al merito della vicenda la reclamante ha ricostruito i fatti che, secondo la sua prospettazione, hanno portato all'errore nell'individuazione del calciatore che ha sostituito al 25' del secondo tempo il n. 10 Mastrantoni Diego, indicato nel referto di gara come Tersigni Massimo. Sostiene che l'Arbitro, nel correggere la distinta di gara ove erano stati indicati erroneamente due calciatori con il n. 17, ha invertito il numero del calciatore Tersigni che portava la maglia n. 20, con quello del calciatore Di Folco che portava la maglia n. 17 ed ha indicato come sostituto il primo e non il secondo come è nella realtà avvenuto.

L'assunto della reclamante non ha però trovato conforto in quanto riaffermato dal direttore di gara in sede di audizione innanzi alla Corte ove, invitato a precisare la circostanza, ha riconosciuto senza esitazioni i due calciatori collocando a fianco della fotografia di ciascuno, opportunamente criptate nelle generalità, il numero di maglia con cui sono stati identificati, confermando altresì che alla gara ha partecipato il solo calciatore n. 17 riconosciuto come il Tersigni e non il numero 20 riconosciuto come Di Folco.

A fronte di questo riconoscimento, avvenuto con modalità assolutamente tranquillizzanti in termini di genuinità e veridicità, nessun altro elemento può essere invocato "a contrariis" stante la

presunzione di privilegio che l'ordinamento federale riserva alle dichiarazioni arbitrali.  
In conclusione, la decisione impugnata va confermata in quanto pienamente aderente ai fatti, così come accertati, ed alle conseguenze disciplinari che da questi discendono.  
Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE  
F.to Aldo Goldoni

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA

**100) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. URBETEVEVERE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.190 SGS DEL 17/05/2023**

**(Gara: URBETEVEVERE CALCIO – GRIFONE CALCIO del 14/05/2023 – Play Off Under 15 Regionale Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 379 del 18/05/2023**

Con reclamo proposto ritualmente e nei termini la società Urbetevere ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso lo svolgimento della gara in epigrafe della medesima società. Nel gravame la società non prende posizione alcuna sulla questione relativa all'inammissibilità del ricorso e propone invece deduzioni sul merito della questione che può di essere così di seguito riassunto. Sostiene la reclamante che nell'effettuazione dei calci di rigore, conclusisi con il risultato di 15 a 14 a favore del Grifone Calcio nell'effettuare la prima serie di rigori un calciatore avversario, nell'effettuare il tiro di rigore, sarebbe scivolato ed avrebbe dapprima toccato il pallone con un piede e poi calciato la sfera con l'altro segnando la rete. L'Arbitro, invece di rilevare l'infrazione, aveva convalidato la segnatura, facendo proseguire i tiri di rigore ad oltranza sino a giungere al risultato descritto. Chiede quindi la correzione in proprio favore del risultato acquisito sul campo in 5 a 4. Il reclamo è infondato.

Innanzitutto va rilevato che correttamente il Giudice Sportivo ha rilevato come la comunicazione con cui la reclamante aveva trasmesso le motivazioni del reclamo era composta da una serie di allegati ma difettava proprio del file contenente le motivazioni, precludendo quindi qualsiasi possibilità di esame da parte del giudicante. In ogni caso, anche se le motivazioni fossero state correttamente trasmesse, il gravame non avrebbe avuto miglior fortuna in quanto evidentemente tendente a contestare una decisione tecnica adottata dal direttore di gara, la segnatura di una rete, insindacabile in sede di Giustizia Sportiva in quanto coinvolgente decisioni assunte dall'Arbitro di natura squisitamente tecnica. In conclusione il reclamo va respinto con conferma del risultato acquisito sul campo. Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'1 giugno 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA

**104) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TUFANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE SERAFIN EMANUELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.125 LND DEL 18/05/2023**  
**(Gara: TUFANO CALCIO – CASTEL SAN PIETRO ROMANO del 13/05/2023 – Campionato Terza Categoria Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 402 del 01/06/2023**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società A.S.D. Tufano Calcio; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal C.G.S., questa Corte

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**106) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIGOR RIGNANO FLAMINIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DI LUDOVICO DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.173 SGS DEL 26/05/2023**  
**(Gara: CASTELNUOVESE CALCIO – VIGOR RIGNANO FLAMINIO del 20/05/2023 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 402 del 01/06/2023**

Visto il reclamo proposto dalla società A.S.D. Vigor Rignano Flaminio; esaminati gli atti ufficiali; rilevato, preliminarmente, che lo stesso risulta tardivo per quanto concerne l'invio del preannuncio di reclamo, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme in materia, nello specifico ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n.104/A della F.I.G.C. del 18/01/2023, relativo alla "abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali"; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.104/A della F.I.G.C. del 18/01/2023.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**107) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. P.C. AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO UNDER 15 FEMMINILE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.201 SGS DEL 29/05/2023**  
**(Gara: P.C. AURELIO – SS ROMULEA del 24/05/2023 – Coppa Lazio Under 15 Femminile)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 402 del 01/06/2023**

La società P.C. Aurelio ha inoltrato reclamo ritualmente e nei termini avverso la decisione del Giudice Sportivo competente che aveva applicato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe e l'esclusione dalla manifestazione.

Il Giudice di prime cure aveva applicato il provvedimento per la violazione della norma della manifestazione che impone che le calciatrici a disposizione disputino almeno un tempo effettivo di gioco.

Sostiene la reclamante che la società Romulea sarebbe incorsa in una duplice violazione delle norme sul contraddittorio in quanto avrebbe omesso di inviare all'esponente sia la copia del preannuncio di reclamo che la copia delle successive motivazioni del gravame.

Chiede quindi il ripristino del risultato acquisito sul campo ed il reintegro nella manifestazione da cui è stata esclusa.

Il reclamo è infondato e va respinto.

Come già affermato le violazioni sulle partecipazioni di calciatori alla gara, sia in termini di posizione di squalifica che di tesseramento che di età per prendere parte alla competizione, sia quelli relativi alle sostituzioni, possono, anzi debbono, essere rilevate dal Giudice Sportivo d'ufficio senza alcuna necessità di alcun atto di impulso rappresentato dalla proposizione di un gravame da parte della società contro interessata.

Il reclamo non assume quindi il ruolo di condizione di procedibilità e le decisioni adottate in materia dal Giudice Sportivo non sono soggette al vaglio di legittimità del gravame che le ha suscitate. Quindi, già solo per questo, il reclamo proposto dalla società P.C. Aurelio non ha fondamento in quanto tende a suscitare la declaratoria di irregolarità formale del ricorso, facendo conseguire da questa la modifica della decisione del Giudice Sportivo sul cui merito nulla si dice.

Dagli atti ufficiali, costituiti dal referto e dalle distinte delle calciatrici ad esso allegato, emerge che la norma regolamentare è stata violata dalla reclamante che ha omesso di far partecipare ad almeno un tempo di gioco una calciatrice a disposizione che è stata utilizzata solo per una parte del terzo tempo di gara.

Per completezza va aggiunto che la violazione regolamentare che, a dire della reclamante, avrebbe commesso la società Romulea nell'inoltro del preannuncio e del reclamo non sussiste. Dall'elenco ufficiale delle società e dallo stesso reclamo emerge che il P.C. Aurelio ha dichiarato come proprio indirizzo pec [crl943191@lazio.lnd.it](mailto:crl943191@lazio.lnd.it), ma tale indirizzo è errato in quanto quello della società, da cui è pervenuto il reclamo è [crl943191.pec@lazio.lnd.it](mailto:crl943191.pec@lazio.lnd.it).

La società ha quindi correttamente inviato i documenti del reclamo all'indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali, l'errore dell'indicazione non può essere certo addebitata alla reclamante di prime cure ma va ascritto alla stessa esponente P.C. Aurelio che vi ha dato luogo e continua ad indicare nei suoi atti l'indirizzo errato.

In conclusione il reclamo è infondato e va respinto con la conferma integrale della decisione impugnata.

Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 giugno 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA

**109) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. NEW TEAM RC5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ARTENE ALEXANDRU G. PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.348 C5 DEL 26/05/2023**  
**(Gara: SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO C5 – NEW TEAM RC5 del 24/05/2023 – Campionato Under 15 Calcio a 5 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 09/06/2023**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società A.S.D. New Team RC5;  
esaminati gli atti ufficiali;  
rilevato preliminarmente che lo stesso risulta tardivo per quanto concerne l'invio del preannuncio di reclamo, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme in materia;  
rilevata, pertanto, la violazione dell'art.76, commi 2 del C.G.S.;  
tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 16 giugno 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli